

ALLEGATO A

"MINISTERO DEL TURISMO DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica Ufficio III - Strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo - AVVISO PUBBLICO per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura "Montagna Italia" del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021. Prot.llo n. 0009049/22 del 18/07/2022.

PATTO DI COLLABORAZIONE
(Art. 4 Comma 3 del bando Ministeriale)
PROGETTO SANTA CROCE ADVENTURE

Il giorno ventinove del mese di settembre dell'anno duemilaventidue nella sede comunale del Comune di Bella

TRA

Il Comune di BELLA, avente sede in Corso Italia n. 28 - 85051 - Bella (Pz) C.F. e partita IVA n. 00224880765, rappresentato ai fini del presente Patto di Collaborazione da SABATO LEONARDO in qualità di Legale rappresentante dell'ente nato a Bella il 20/04/1975 Cod Fisc. SBTLRD75D20A743F il quale interviene ed agisce esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune di Bella,

di seguito denominato "*Soggetto pubblico*"

E

Il sig. DI VITO Carmine, nato a Bella (Pz) il 18/05/1975 ed ivi residente in Viale J.F. Kennedy, n° 16, Cod. Fisc. DVT CMN 75E07 G942D, in qualità di Vice presidente delegato dell'Associazione di promozione sociale (A.P.S.) - A.S.C.A. - Cod. Fisc. 96088910763, email: ascaaps@gmail.com - pec: asca@pec-legal.it, avente sede legale a Bella (Pz) in largo S. Giovanni Bosco n. 5, soggetto capofila e proponente in forma aggregata del progetto denominato: "Santa Croce Adventure",

di seguito denominato "*Proponente*"

PREMESSO CHE

- Il Ministero del Turismo, nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione approvato dal CIPESS con delibera n. 58 del 03/11/2021, Area tematica "*Competitività imprese*" - Settore di intervento "*Turismo e ospitalità*", misura "*Montagna Italia*", ha pubblicato un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e

promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità (bando del ministero del turismo prot. n. 0009049/22 del 18/07/2022);

- La misura “Montagna Italia” è finanziata per un importo complessivo di Euro 26.700.000,00 di cui la quota dell’80% pari ad euro 21.360.000,00 (Euro ventunomilionitrecentosessantamila virgola zero zero) è destinata alle otto regioni del Mezzogiorno (Italia Meridionale: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Italia insulare: Sicilia e Sardegna);
- L'avviso sopra esplicitato ha come fine la selezione di progetti ("Progetti per la Montagna") presentati da soggetti privati profit e non profit, con preferenza premiale per quelli organizzati in rete o raggruppati, per la valorizzazione turistica del patrimonio montano e per il potenziamento delle infrastrutture esistenti, per la fruizione sostenibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto, specie nelle Regioni del Meridione d'Italia.
- Il Comune di Bella, in riferimento a tale avviso pubblico ministeriale, ha pubblicato una manifestazione di interesse (determinazione n. 262 del 24/08/2022 di Registro generale dell’Area I Amministrativa del Comune di Bella) avente ad oggetto l’individuazione candidature di operatori economici profit o no profit per la presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano nel territorio di Bella (Valorizzazione e promozione del castello Aragonese – Valorizzazione e promozione della montagna di Bella);
- In riferimento a tale manifestazione di interesse comunale, l’associazione A.S.C.A., sopra meglio specificata, in qualità di capofila di una costituenda aggregazione ha presentato il progetto **Santa Croce Adventure**, che mira alla valorizzazione del turismo sostenibile della montagna, potenziando le infrastrutture e le strutture esistenti ubicate sul versante bellese del monte santa Croce (1407 m.s.l.m), a confine con il comune di San Fele (Protocollo n. 0007755 del 07/09/2022);
- Tale proposta progettuale di sviluppo turistico è stata giudicata positivamente dall’ente comunale, per le analisi preventive effettuate e la valutazione delle potenzialità territoriali, e per gli obiettivi finali raggiungibili che mirano allo sviluppo ed al rilancio del territorio montano attraverso la valorizzazione turistica del patrimonio esistente sviluppando le attività imprenditoriali in aggregazione, in contiguità con le linee programmatiche di sviluppo in ambito locale (strategia dell’area interna del Marmo Melandro), dove la prospettiva di crescita legata al turismo sostenibile ed al recupero del patrimonio ambientale e culturale comunale è collegata direttamente alla valorizzazione dell’area montana sopra citata.

VISTI

L’articolo 118 comma 4 della Carta Costituzionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, quale è il Comune di Bella, il compito

di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- L'articolo 3, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;

CONSTATATO CHE

- L'avviso pubblico ministeriale (bando del ministero del turismo prot. n. 0009049/22 del 18/07/2022) all'art. 4 comma 3 prevede che i Proponenti, a pena di esclusione, devono preventivamente stipulare un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla montagna, ovvero un ente pubblico o locale che abbia all'interno del suo territorio almeno una porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da definizione corrente di "montagna", nel quale lo stesso soggetto pubblico si impegni a partecipare al progetto e che attesti che lo stesso progetto presentato persegue l'interesse pubblico e la rilevanza dell'attività da svolgersi per le finalità di cui al presente avviso.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto dell'accordo

1. In conformità alla proposta progettuale presentata dal proponente al Comune di Bella in data 07/09/2022 Protocollo n. 0007755 denominata Santa Croce Adventure il presente patto ha ad oggetto la valorizzazione turistica della montagna di Bella ubicata sul versante bellese del monte S. Croce, ai confini con il comune di San Fele. In particolare il progetto in oggetto si occuperà della ristrutturazione e potenziamento delle strutture ed infrastrutture esistenti, anche con la realizzazione di nuovi attrattori, con l'obiettivo di migliorare la fruibilità turistica dell'area.
2. Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nella documentazione progettuale allegata al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.
3. Il presente patto disciplina e definisce le modalità di collaborazione tra il proponente ed il soggetto pubblico nella fase di realizzazione di investimento e nella successiva fase di gestione delle opere realizzate.

ARTICOLO 2 - Validità e durata del patto di collaborazione

1. La validità del presente patto è condizionato all'ottenimento del contributo ministeriale di cui al bando del Ministero del Turismo prot.llo n. 0009049/22 del 18/07/2022, e comunque scadrà entro e non oltre il 31/12/2025.

2. In caso di assegnazione del contributo ministeriale, di comune accordo tra le parti, si stabilisce fin da ora che il presente patto di collaborazione sarà affiancato dalla sottoscrizione di uno specifico contratto di concessione, che regolerà nei dettagli i rapporti tra le parti, sulla base del progetto esecutivo dell'intervento e rifacendosi ai principi ispiratori del presente patto di collaborazione.
3. La sottoscrizione da parte del proponente della convenzione di concessione del contributo ministeriale di cui all'art. 12 comma 1 a del bando ministeriale, dovrà avvenire solo in seguito alla sottoscrizione del sopracitato contratto di concessione.

ARTICOLO 3 – Modalità di collaborazione e reciproci impegni dei soggetti coinvolti

1. Le parti, al fine di permettere la valorizzazione turistica dell'area montana attraverso la realizzazione di tutti gli investimenti previsti nel progetto di valorizzazione allegato, si impegnano a:
 - a. operare in uno spirito di collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
 - b. conformare la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
 - c. ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività;
2. Il soggetto pubblico, al fine di permettere la valorizzazione turistica dell'area montana attraverso la realizzazione di tutti gli investimenti previsti nel progetto di valorizzazione allegato, si impegna a:
 - a. concedere in concessione tutte le strutture esistenti ed infrastrutture necessarie alla realizzazione del progetto allegato per una durata minima di venti anni a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'area. La durata definitiva del periodo di concessione e le modalità di consegna dell'area verranno stabilite nello specifico contratto di concessione di cui all'art. 2 comma 2, all'interno del quale verrà anche definito l'importo del canone annuale di concessione.
 - b. attivarsi in maniera rapida ed immediata per l'approvazione del progetto esecutivo di intervento.
 - c. attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede (ottenimento di autorizzazioni e permessi per la realizzazione delle opere, ecc.).
 - d. Assicurare nell'area la presenza di tutti i servizi primari adeguati allo sviluppo delle attività presenti nella proposta progettuale ed in particolare:

- servizio di approvvigionamento idropotabile con dotazione idrica adeguata ai consumi delle attività da realizzarsi;
 - possibilità di allaccio alla rete elettrica nazionale;
- e. fornire tutta la documentazione e le informazioni utili alla realizzazione del progetto
- f. assicurare il monitoraggio complessivo di quanto previsto in progetto attraverso apposito personale dedicato
- g. investire il contributo pubblico di Euro 196.730,61 ricevuto con Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali per la ristrutturazione e la valorizzazione dell'area di pertinenza dei due chalet e della casa delle fiabe (da delimitare successivamente in occasione della sottoscrizione del contratto di concessione) e delle strutture relative ai due chalet ed alla casa delle fiabe, in tempi e modi adeguati, da concordare con il soggetto proponente, in modo da non ostacolare il cronoprogramma di investimento del progetto principale:
3. Il proponente, al fine di permettere la valorizzazione turistica dell'area montana attraverso la realizzazione di tutti gli investimenti previsti nel progetto di valorizzazione allegato, si impegna a:
- a. La realizzazione di tutte le attività di cui all'articolo 1 comma 1, con la realizzazione di interventi di ristrutturazione o costruzioni di nuove opere (attrattori) su aree, strutture ed infrastrutture di proprietà comunale, in conformità al cronoprogramma degli investimenti allegato al progetto esecutivo, e comunque entro e non oltre il 31/12/2025, adottando tutte le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a presone, cose o animali, ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo, garantendo il rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - b. Garantire il rispetto delle normative vigenti, con funzione di contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19;
 - c. Nella fase di realizzazione dell'investimento, la consegna di un report semestrale che riporti tutte le attività e gli importi degli investimenti realizzati, in conformità al cronoprogramma di progetto approvato;
 - d. In fase di gestione, consegnare al soggetto pubblico un resoconto annuale sullo svolgimento delle attività, sugli obiettivi raggiunti, risorse impiegate ed eventuali criticità riscontrate, affinché ne venga verificato il buon andamento e vengano effettuate valutazioni in merito ad eventuali ambiti di miglioramento.
 - e. Assicurare assistenza e sostegno nello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo da parte del personale del soggetto pubblico

- f. Le strutture esistenti date in concessione dal soggetto pubblico al proponente e le nuove opere realizzate con i contributi relativi al bando ministeriale, alla scadenza del patto di collaborazione vengono riprese in carico dal soggetto pubblico, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcun onere a carico dello stesso. Le parti in contraddittorio provvederanno alla redazione del verbale di riconsegna. Fino alla data del verbale di riconsegna il proponente ha l'obbligo di mantenere il bene nello stato medesimo in cui lo stesso si trova al termine della fase di realizzazione del progetto di investimento, fatto salvo l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente patto.
- g. In fase di gestione, la realizzazione di nuove strutture o eventuali modifiche delle strutture date in concessione, dovranno essere autorizzate preventivamente dal soggetto pubblico, tramite la sottoscrizione di un accordo scritto tra le parti che specifica tutti i dettagli tecnici, amministrativi ed economici (tempi e modalità di realizzazione, addebito degli oneri economici, modalità di riconsegna del bene alla scadenza del contratto di concessione, ecc.)

ARTICOLO 4 - Analisi dei rischi potenzialmente connessi alle attività da realizzare

Il proponente si impegna ad operare in conformità a tutte le previsioni normative, sulla base della valutazione dei rischi specifici esistenti tenendo conto di tutte le misure di sicurezza, prevenzione ed emergenza necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali.

In generale bisogna far riferimento alle prescrizioni previste nel D.Lgs 81/08 "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare, nella prima fase di realizzazione dell'intervento, bisogna prendere a riferimento il Titolo IV del sopracitato decreto, riguardante i cantieri temporanei e mobili.

ARTICOLO 5 - Regolazione in termini di responsabilità in caso di danni a persone o cose

Il soggetto proponente e tutti i soggetti coinvolti rispondono personalmente degli eventuali danni causati per colpa o dolo, a persone o cose e al bene comune medesimo nell'esercizio della propria attività. Il soggetto pubblico è, pertanto, esonerato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare dal soggetto proponente e dai propri collaboratori.

Il soggetto proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dal patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

ARTICOLO 6 - Modalità di gestione di eventuali controversie emerse durante la collaborazione

Qualora insorgano controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra le parti del patto, o tra queste ed eventuali terzi, è possibile tentare una conciliazione avvalendosi di un Comitato avente il compito di sottoporre alle parti una proposta di conciliazione di carattere non vincolante entro

trenta giorni dalla richiesta. Il Comitato è composto da tre membri, di cui uno designato dal soggetto proponente, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, oppure, in caso di controversie riguardanti soggetti terzi, un membro designato da parte di questi ultimi.

Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del foro di POTENZA.

ARTICOLO 7 – Partecipazione dei cittadini attivi.

Così come previsto dall'art. 4 comma 4 del bando ministeriale, quale terza parte del rapporto pattizio, è prevista la partecipazione dei cosiddetti "cittadini attivi", che rappresentano quei cittadini o loro organizzazioni in associazioni, che coinvolti e spronati dal proponente, si attivano in azioni partecipative, sfruttando le proprie qualifiche ed attitudini personali, al fine di raggiungere e migliorare gli obiettivi del presente progetto.

In particolare, nel caso specifico, la forma di coinvolgimento degli stessi consiste nella sottoscrizione di un patto di collaborazione, che regola le modalità di partecipazione degli stessi al progetto.

ARTICOLO 8 – Cause e condizioni di risoluzione o recesso per inosservanza delle clausole del patto

È facoltà del Soggetto pubblico risolvere unilateralmente il rapporto qualora il soggetto proponente non rispetti le previsioni ivi concordate, contravvenendo a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, oppure qualora trascuri di considerare deliberatamente le clausole del patto.

Le modalità di risoluzione e le eventuali penali saranno dettagliatamente concordate tra le parti nel contratto di concessione di cui all'art. 2 comma 2.

In caso di mancata concessione del finanziamento da parte del Ministero del Turismo il patto di collaborazione si intenderà risolto di diritto.

ARTICOLO 9 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente patto, si rimanda all'osservanza delle normative vigenti in materia.

Le parti si riservano di adottare futuri atti integrativi allo stesso ed in particolare, si evidenzia che, in caso di assegnazione del contributo ministeriale, così come riportato nell'art. 2 comma 2, prima della sottoscrizione da parte del proponente della convenzione di concessione del contributo, si procederà con la sottoscrizione di uno specifico contratto di concessione.

Il Proponente

(DI VITO Carmine – A.S.C.A.)

Il Soggetto pubblico

(SABATO Leonardo – Comune di Bella.)